



DIRITTO ANNUALE 2021

Imprese iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese e soggetti iscritti nel REA

Spett.le Impresa,

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA). Lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.

Si informa che l'importo dovuto per il 2021 viene determinato tenendo conto dell'aumento del 20% destinato al finanziamento dei progetti strategici, approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020, da applicare alle misure previste dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Si conferma pertanto che le misure fisse del diritto annuale dovuto per l'anno 2021 sono le stesse dell'anno 2020.

QUANDO VERSARE

Il versamento del diritto annuale 2021 dovuto da tutte le imprese sopra indicate deve essere effettuato, in coincidenza con il primo acconto delle imposte sui redditi, entro mercoledì **30 giugno 2021**. E' possibile versare nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, quindi entro il 30 luglio 2021, applicando la maggiorazione dello 0,40%. La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali (in questo caso si effettua l'arrotondamento al centesimo di euro) ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.

È consentito compensare il diritto annuale con eventuali crediti tributari e/o previdenziali ed utilizzare un unico F24 per versare sia il diritto annuale, sia altre imposte (acconti e saldi IRPEF – IRAP, ecc.). **Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia**, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento.

COME VERSARE

Il versamento del diritto **va eseguito**, in unica soluzione:

- con **F24 telematico** (art. 37, comma 49 del D.L. n. 223/06). Maggiori informazioni sul sito www.agenziaentrate.it
- online tramite la piattaforma PagoPA collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/> e utilizzando la funzione 'calcola e paga'

COME COMPILARE CORRETTAMENTE IL MODELLO F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	R a v. v.	Im mo b. Var iati	A c c .	S a l d o	Numer o immobi li	Codice tributo	Rateazio ne/mese rif.	Anno di riferimento	Importo a debito versati	Importi a credito compensati	
UD						3850		2021	Importo da pagare		
											SALDO (G-H)
								TOTALE	G	H	

**** NOTA BENE – CODICE ENTE:** dall'8 ottobre 2018 le CCIAA di Pordenone e Udine si sono unificate nell'unica CCIAA di Pordenone-Udine, che ha sede legale a Udine; si invita pertanto, ad utilizzare UD sia per i versamenti dovuti da parte delle imprese che hanno la sede legale nell'ambito territoriale di Udine che per quelli dovuti da parte delle imprese che hanno la sede legale nell'ambito territoriale di Pordenone.

QUANTO VERSARE

Si riportano le misure fisse del diritto dovuto, determinato sulla base della normativa sopra citata

IMPRESE INDIVIDUALI	Euro 53,00 (*)
Unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	Euro 66,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale.

(*) ATTENZIONE – Un'impresa individuale che ha una o più unità locali deve utilizzare per il calcolo del diritto dovuto gli importi non arrotondati: euro 52,80 per la sede ed euro 10,56 per ciascuna unità locale, effettuando l'arrotondamento solo sul totale risultante.

Esempio: nel caso in cui un'impresa individuale ha la sede e una sola unità locale l'importo dovuto è pari a euro 52,80 + 10,56 = euro 63,36, che arrotondato porta ad un diritto annuale da versare pari a euro 63,00.

Le modifiche normative introdotte all'art.18 comma 4 della Legge 29/12/1993 n.580, dal comma 19 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n.23, comportano le seguenti variazioni in ordine al diritto annuale dovuto.

Soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)	Euro 18,00
---	-------------------

Dal 2011 è variato il sistema di determinazione delle misure di pagamento per le **Società semplici** e per le **Società tra avvocati**, che si calcola sulla base del fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente. Per l'anno 2021, le predette imprese **sono ancora tenute al versamento di un diritto annuale fisso**. Gli importi previsti per la sede sono di seguito indicati:

Società semplici agricole	Euro 60,00
Società semplici NON agricole	Euro 120,00
Società tra avvocati di cui al co.2 dell'art.16 del dlgs 2/02/2001 n.96	Euro 120,00

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali devono versare**, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, **un diritto pari al 20%** di quello dovuto per la sede principale.

ARROTONDAMENTI

Con la **nota n.19230 del 3 marzo 2009** il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di rendere omogenei i criteri di calcolo ha individuato un nuovo criterio di arrotondamento che si basa su un unico arrotondamento finale.

Gli importi parziali per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, **devono essere sommati all'importo da versare per la sede mantenendo cinque decimali. Va eseguito un unico arrotondamento finale all'unità di euro** secondo il criterio generale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro o per difetto, se inferiore a detto limite.

Per esempi di calcolo e ulteriori informazioni in merito si rinvia alla nota ministeriale sopra indicata e successiva **nota del 29.12.2014 prot.0227775**, entrambe disponibili sul sito web di questa Camera di Commercio nella sezione riservata al diritto annuale.

SANZIONI E RAVVEDIMENTO

Nei casi di **incompleto, tardivo od omesso pagamento** sarà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dal D.M. 54/2005. Le imprese che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime

delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del **ravvedimento operoso** entro un anno dalla scadenza del termine (art. 13 D.Lgs. 472/97 e art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54) utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.

Si ricorda, inoltre, che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il tributo doveva essere pagato (art. 24 comma 35 legge 449/1997).

Per ulteriori informazioni rivolgersi:

all'indirizzo e-mail ordinario dirittoannuale@pnud.camcom.it – e-mail certificata dirittoannuale@pec.pnud.camcom.it, o telefonando ai numeri 0432 273215 (sede di Udine) e 0434 381707 (sede di Pordenone)

AVVERTENZE

PEC

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione 'Pratica Semplice' del sito registroimprese.it).

La PEC è una soluzione digitale, sicura ed economica, che consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge e pertanto può essere utilizzata in sostituzione di strumenti tradizionali quali raccomandata con ricevuta di ritorno.

Si invita a controllare l'esattezza dei dati personali e/o dell'impresa (fiscali e anagrafici) riportati nell'intestazione della presente lettera e di provvedere alla modifica degli eventuali dati discordanti presso l'ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, attraverso una pratica ComUnica.

COMUNICAZIONI INGANNEVOLI

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l'iscrizione in repertori, elenchi e registri, l'abbonamento a riviste specializzate, nonché l'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno in comune con l'Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

Si invita a diffidare di queste iniziative, e se il bollettino vi sembra sospetto, **contattate la Camera di Commercio per verificare la loro autenticità.**

Su questo argomento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha realizzato un Vademecum anti-inganni contro le indebite richieste di pagamento alle aziende. Si tratta di uno strumento divulgativo a favore delle imprese, affinché siano adeguatamente informate e dunque in grado di proteggersi da ricorrenti raggiri commerciali posti in essere ai loro danni.

Cosa deve insospettire, a cosa fare attenzione: a questo è dedicato il

Vademecum "IO NON CI CASCO! - BOLLETTINI E MODULI INGANNEVOLI" predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Per saperne di più vai al sito AGCM www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Lucia Pilutti

